

Al Responsabile
Servizio Tributi dell'Unione Valnure e Valchero
Via Monte Grappa n. 100
29027 – PODENZANO

OGGETTO: Comunicazione del pagamento definizione accertamento con adesione provvedimento
n. _____ / _____ - Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il _____
residente in _____ (Prov. di _____)
via/piazza _____ n° _____
Tel. _____ Fax. _____ E-mail _____
Codice Fiscale. _____

COMUNICA

di aver eseguito il versamento di € . _____ per tributo, interessi e sanzioni ridotte nella misura di
legge per l'ipotesi di definizione agevolata in data _____ .

ALLEGA

copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.

_____, _____
luogo data

Il Contribuente

Regolamento comunale per l'accertamento con adesione (stralcio)

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è il ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Ove il Comune disponga la riscossione mediante versamento diretto, si applicano le disposizioni generali previste dal presente articolo.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di definizione il pagamento rateale, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano gli euro 51.645,70.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse al vigente tasso legale.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro 2.582,28, può richiedere adeguata garanzia ipotecaria o fideiussoria, bancaria o equipollente.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.